

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI _____ PROV. _____

(ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)

in attuazione della Del. G.R. n. 2324 del 28.12.2017 di approvazione del IV Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 e della l.r. n. 19/2006 e s.m.i.

L'anno **2018** (duemiladiciotto) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del **Comune** di _____, quale Comune Capofila dell'Ambito territoriale, sono presenti:

- **l'Amministrazione Comunale di Manduria**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Avetrana**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Fragagnano**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Lizzano**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Maruggio**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Sava**, rappresentata dal Sindaco, _____
- **l'Amministrazione Comunale di Torricella**, rappresentata dal Sindaco, _____

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) *"Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"*, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo

sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;

- che con la **Del. G.R. n. 2324 del 28.12.2017** la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006 e s.m.i., ha approvato il **IV Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2017-2020**;
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie e per l'inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di _____, che opera quale **Comune capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Coordinamento Istituzionale**;
 - c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale**;
- che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:
 - **l'Amministrazione Comunale di Manduria**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Avetrana**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Fragagnano**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Lizzano**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Maruggio**, con Del. C.C. n. ____ del _____
 - **l'Amministrazione Comunale di Sava**, con Del. C.C. n. ____ del _____

- **l'Amministrazione Comunale di Torricella**, con Del. C.C. n. _____ del _____

VISTI:

- la l.n. 328/2000
- la L.Cost. n. 3/2001
- la l.r. n. 19/2006 e il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i
- la l.r. n. 3/2016 e il Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i.
- la l. n. 112/2016 per il "Dopo di Noi"
- la legge delega n. 33/2017 per il contrasto alla povertà
- il D.Lgs. n. 147/2017 di disciplina del Reddito di Inclusione (Rel)
- la legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo Settore
- Il D.lgs. n. 107/2017, Co
- dice del Terzo Settore
- Il D.lgs. n. 111/2017, Disciplina del Cinque per Mille
- Il D.Lgs. n. 112/2017, Disciplina delle Imprese sociali
- La l. r. n. 13/2017 sugli sprechi alimentari e farmaceutici.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

1. La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

1. Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale di Zona per il triennio 2018-2020, come allegato alla presente, attraverso lo strumento della gestione associata.
2. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona 2018-2020, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.
In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.
3. L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:
 - l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i comuni che compongono l'Ambito territoriale;
 - la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - ✓ modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - ✓ la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e logistiche a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2018-2020 al capitolo _____.
2. Il soggetto titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune capofila per il tramite degli organi associativi: il Coordinamento Istituzionale e l'Ufficio di Piano, salvo che non sia diversamente specificato.

Art. 4 – Principi fondamentali

1. La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondato sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:
 - la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
 - il rispetto delle prescrizioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche sociali 2017-2020, approvato con Del. G.R. n. 2324/2017, con riferimento prioritario agli obiettivi di servizio, all'incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento del Piano sociale di zona, al funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 - il mantenimento della spesa sociale comunale consolidata complessiva e pro-capite, come rilevata con riferimento alle annualità del triennio 2015 - 2017;
 - la garanzia dell'equità nell'accesso e nella compartecipazione ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito tramite l'applicazione del Regolamento unico di accesso e compartecipazione utenti al costo dei servizi e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, già approvato in data _____;
 - l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito già vigenti, ovvero da definire entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
 - la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di zona, con specifico riferimento alla costituzione e alla piena operatività della Cabina di Regia di Ambito territoriale.

Art. 5 - Obiettivi

1. L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. favorire la formazione del sistema locale di intervento fondato su servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
 - b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
 - c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale integrati indicati dal PRPS 2017-2020 approvato con Del. G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017;
 - d. rafforzare le funzionalità dell'Ufficio di Piano e delle equipe multiprofessionali previste dalla normativa vigente e dagli Accordi approvati in Conferenza Stato - Regione, nonché prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
 - e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
 - f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 6 - Durata

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula della stessa e comunque fino al completamento delle attività previste dal Piano sociale di zona, durante il quale la presente convenzione s'intende tacitamente prorogata ovvero fino al completamento delle attività previste per la costituzione del Consorzio intercomunale per la gestione delle funzioni e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 per come attinto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, lett. g) della Legge n. 33 del 15 marzo 2017.
2. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.16 della Convenzione.

Art. 7 - Comune capofila

1. Gli enti convenzionati individuano il Comune di _____ quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale.
2. Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche complessivamente assegnate agli obiettivi settoriali del Piano Sociale di Zona, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale e alla normativa nazionale e regionale vigente.
3. Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei comuni.

4. Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Funzioni del Comune capofila

1. Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- approvare in via definitiva il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito adottati dal Coordinamento Istituzionale
- promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito
- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, con Enti del Terzo Settore o con organizzazioni private e profit;
- verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

3. Il Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

4. Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i comuni dell'Ambito:

- 1) trasmettere copia delle delibere del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento istituzionale;
- 2) istituire e coordinare la Cabina di Regia dell'Ambito territoriale per l'attuazione del Piano Sociale di Zona;
- 3) elaborare semestralmente una relazione tecnica sullo stato di attuazione del Piano di Zona dell'Ambito, relativamente a:
 - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - b) efficacia delle azioni realizzate;

- c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
- d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

5. Il Comune capofila indice, altresì, una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento istituzionale, un'apposita Conferenza di Servizi favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del Piano Sociale di Zona, finalizzata alla illustrazione della Relazione Sociale di Ambito .

Art. 9 - Coordinamento Istituzionale

1. Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASL - finalizzate agli interventi e prestazioni sociosanitarie così come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017 e normativa vigente, se non superata) - con la Provincia/Città Metropolitana, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del Piano Sociale di Zona.

2. Al Coordinamento istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

3. Il Segretario generale o altro Dirigente apicale del Comune capofila, su mandato del Coordinamento stesso, individua il RUP che indice la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

4. Del Coordinamento Istituzionale fanno parte, i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali o Consigliere comunale specificamente delegato di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento istituzionale ed approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

5. Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa il Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o altro delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di interventi e prestazioni sociosanitarie così come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017) e dalla normativa nazionale e regionale vigente, per quanto di competenza. Partecipa, inoltre, un rappresentante della Provincia/Città Metropolitana, ove rilevante per la decisione su aspetti inerenti la progettazione e organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la Provincia medesima.

6. Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito dei Comuni, anche altri soggetti pubblici, ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

7. Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un disciplinare di funzionamento approvato dallo stesso Coordinamento.

Art. 10 - Ufficio di Piano

1. Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

2. L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano di Ambito le seguenti unità di personale, impegnate ciascuna per n° 36 h settimanali, che presidiano le seguenti funzioni:

- N. 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;
- N. 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa
- N. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile

3. La funzione di programmazione e progettazione deve presidiare le seguenti tre aree tematiche, con il supporto di funzionari e assistenti sociali individuati tra il personale in organico in uno o più dei Comuni aderenti all'Ambito territoriale:

- a. Area socio-sanitaria
- b. Area socio-assistenziale
- c. Area socio-educativa

4. All'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria, e con specifico riferimento alle attività di interesse e competenza, il Coordinatore socio-sanitario, di cui all'art. 14 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, nonché, per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, espressamente assegnate alle Province, anche una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.

5. L'Ufficio di Piano, quale ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito, ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- predisporre, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, i progetti per l'attuazione del Piano di Zona;
- predisporre le intese e gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;
- organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del fondo complessivo dell'Ambito;

- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PSdZ e gli adempimenti connessi ivi incluse la restituzione dei debiti informativi
- elaborare, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona.
- relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito

6. L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione, con l'apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;
- coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
- supporto all'azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);
- aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
- svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.;
- coordinamento della Cabina di Regia per l'Attuazione del Piano Sociale di Zona.

7. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato dal Comune Capofila.

Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio, di cui è componente così come previsto

dall'art. 10 della presente Convenzione, assolvendo a tutte le funzioni di direzione e coordinamento dello stesso Ufficio

2. Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 12 - Competenze del Responsabile

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.

2. Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani sociali di zona, secondo la programmazione elaborata.

3. Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:

- a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio;
- b) dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale;
- c) fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
- d) assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente, con cadenza semestrale, *report* di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 13 - Scambio di informazioni

1. Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

2. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici dei Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare

l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

Art. 14 - Impegno degli enti associati

1. Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.
2. Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano Sociale di Zona.
3. Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto così come segue:

Enti	Cofinanziamento Fondo unico Ambito (almeno 100% di FNPS+FNA+FGSA)	di cui spesa personale Assistenti Sociali del Serv. Sociale profess. (max 10% del cofinanziamento Fondo unico Ambito)
Comune di Manduria	€ 338.465,07	Euro _____
Comune di Avetrana	€ 73.176,10	Euro _____
Comune di Fragagnano	€ 56.845,33	Euro _____
Comune di Lizzano	€ 109.069,34	Euro _____
Comune di Maruggio	€ 57.987,19	Euro _____
Comune di Sava	€ 174.597,13	Euro _____
Comune di Torricella	€ 45.297,44	Euro _____
Totale	€ 855.437,60	Euro _____

4. Gli Enti associati, inoltre, si impegnano ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano Sociale di zona di Ambito

Art. 15 - Rapporti finanziari

1. I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS 2017-2020, e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.
2. In particolare tali risorse sono:
 - le risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;

- i finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale, dal Fondo Nazionale per le politiche sociali e dal Fondo Nazionale non Autosufficienza, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
 - le risorse della ASL previste nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali anche in attuazione del Piano di intervento territoriale finanziato dal PAC/Programma nazionale servizi di cura agli anziani non autosufficienti
 - gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea a titolarità regionale;
 - eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.
3. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.
4. Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 - Collegio arbitrale

1. Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.
3. In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di _____, ai sensi dell'art. 810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.
4. La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.
5. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 17 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo posta elettronica certificata, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare e dell'annualità finanziaria.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 17 - Scioglimento della convenzione

1. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 19 - Spese contrattuali

1. Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 20 - Modifica e/o integrazione

1. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)